

COMUNE DI MARINEO

Provincia di PALERMO C.F. 86000870823

Documento informativo sui controlli alle imprese operanti nel territorio comunale ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. 33/2012 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

1. Premesse

Obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 25 del D.lgs n. 33 del 2013

Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 contenente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede, all'art.25, "Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese", ed in particolare:

- le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

2 - Disciplina dei controlli del comune

2.1 - Principi e linee guida

Il comune di Marineo effettua le attività di controllo di propria competenza sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (convertito dalla L. 35/2012) ed in particolare dal comma 4 dell'art. 14 e cioè:

- a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
- f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del

Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA);

2.2 - Tipologia di controlli

I controlli sono classificati in una delle due seguenti tipologie:

- a) controlli documentali, che vengono effettuati esclusivamente su base documentale, fornita direttamente o indirettamente dall'impresa all'organismo di controllo, ovvero acquisita direttamente da banche dati, da altri Enti, etc..
- b) controlli presso la sede dell'impresa, svolti mediante ispezioni, tramite il corpo di Polizia municipale o altri organismi esterni, normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa.

I controlli di cui sopra possono essere esercitati in modo sistematico su tutte le segnalazioni o istanze pervenute, (c.d. controllo a tappeto) oppure a campione, tramite sorteggio, ovvero su istanza motivata proveniente da altre amministrazioni.